



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

# **REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITA' GENERALE**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 9 luglio 2015



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

### *TITOLO I (NORME GENERALI)*

- Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)*
- Articolo 2 (Principi generali)*
- Articolo 3 (Organi della Gestione)*
- Articolo 4 (Compiti e funzioni del Consiglio)*
- Articolo 5 (Compiti e funzioni del Presidente)*
- Articolo 6 (Compiti e funzioni del Segretario)*
- Articolo 7 (Compiti e funzioni del Tesoriere)*
- Articolo 8 (Relazioni di bilancio)*
- Articolo 9 (Servizio di Amministrazione e Contabilità)*
- Articolo 10 (Conti correnti)*
- Articolo 11 (Assicurazioni)*
- Articolo 12 (Attività editoriali)*
- Articolo 13 (Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo)*

### *TITOLO II (PATRIMONIO)*

- Articolo 14 (Patrimonio)*

### *TITOLO III (BILANCIO DI PREVISIONE)*

- Articolo 15 (Esercizio finanziario e bilancio di previsione)*
- Articolo 16 (Integrità ed universalità del bilancio)*

### *TITOLO IV (GESTIONE FINANZIARIA)*

- Articolo 17 (Entrate)*
- Articolo 18 (Contributi degli iscritti)*
- Articolo 19 (Riscossione contributi degli iscritti)*
- Articolo 20 (Diritti di segreteria)*
- Articolo 21 (Spese)*
- Articolo 22 (Limiti degli impegni di spesa)*
- Articolo 23 (Liquidazione della spesa)*
- Articolo 24 (Pagamento delle spese)*
- Articolo 25 (Fondo per piccole spese)*

### *TITOLO V (RILEVAZIONI CONTABILI)*

- Articolo 26 (Scritture contabili)*

### *TITOLO VI (BILANCIO CONSUNTIVO)*

- Articolo 27 (Deliberazione del conto consuntivo)*

### *TITOLO VII (ATTIVITA' NEGOZIALE)*

- Articolo 28 (Norme generali)*

### *TITOLO VIII (REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE)*

- Articolo 29 (Revisione del bilancio)*

### *TITOLO IX (SPESE PER IL FUNZIONAMENTO)*

- Articolo 30 (Indennità)*
- Articolo 31 (Beneficiari dei rimborsi delle spese)*
- Articolo 32 (Rimborsi delle spese)*
- Articolo 33 (Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni)*

### *TITOLO X (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)*

- Articolo 34 (Provvedimenti di urgenza)*
- Articolo 35 (Entrata in vigore)*



**REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE  
LA FINANZA E LA CONTABILITA' GENERALE  
DELL'ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE**

**TITOLO I**  
**(NORME GENERALI)**

**Articolo 1**

*(Finalità ed ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordini dei Chimici delle Marche (in seguito Ordine ) è adottato in base a quanto previsto dall'articolo 59 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine".
2. Il regolamento detta norme sulle procedure amministrative e finanziarie, nonché sulla gestione del patrimonio e la formazione dei bilanci preventivo e consuntivo, sui rimborsi spese e le missioni, allo scopo di assicurare efficiente ed efficace amministrazione delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

**Articolo 2**

*(Principi generali)*

1. La gestione amministrativa, finanziaria e contabile si informa ai seguenti principi:
  - a) pubblicità degli atti;
  - b) annualità, unità, universalità, integrità del bilancio;
  - c) equilibrio tra le entrate e le spese;
  - d) piena autonomia negoziale;

**Articolo 3**

*(Organi della Gestione)*

1. Gli organi della gestione sono:
  - a) il Consiglio
  - b) il Presidente
  - c) il Segretario
  - d) il Tesoriere

**Articolo 4**

*(Compiti e funzioni del Consiglio)*

1. Il Consiglio opera secondo le disposizioni di cui al capo I e III del Decreto Legislativo 23 novembre 1944, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento. Esso compie tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi istituzionali. In particolare ad esso spetta:
  - a) deliberare modalità termini di riscossione e importo dei contributi a carico degli iscritti;
  - b) predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
  - c) curare e provvedere all'impiego dei fondi dell'Ente;
  - d) stabilire e curare le iniziative per la formazione ed aggiornamento degli iscritti
  - e) assumere e licenziare il personale;
  - f) conferire al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere la facoltà di compiere determinati atti.

**Articolo 5**

*(Compiti e funzioni del Presidente)*



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

1. Spetta al Presidente, oltre quanto previsto dall'art. 5 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine":
  - a) sovrintendere all'applicazione del presente regolamento
  - b) autorizzare le missioni dei componenti dell'Ordine, dei dipendenti o di altri soggetti, ancorché non membri del Consiglio ove a questi siano stati demandati specifici incarichi su delibera del Consiglio.
2. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, qualora nominato.

### **Articolo 6**

*(Compiti e funzioni del Segretario)*

1. Spetta al Segretario, oltre quanto previsto dall'articolo 6 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine":
  - a) sovrintendere alla gestione amministrativa, assumendo la specifica responsabilità del rispetto delle scadenze burocratiche;
  - b) segnalare con tempestività al Presidente ed al Consiglio le eventuali necessità per il buon funzionamento dell'Ordine;
  - c) per delega del Consiglio, compiere gli atti amministrativi correnti necessari per il regolare funzionamento dell'Ordine;
  - d) curare le comunicazioni periodiche delle variazioni intervenute nell'Albo agli Enti previsti dalla legge e dalle norme;
  - e) curare la corretta conservazione dei verbali e dei documenti;
  - f) curare la corretta iscrizione e cancellazione degli iscritti;
  - g) provvedere alla consegna di copia dell'Albo su supporto cartaceo o su supporto informatico protetto da alterazioni, agli Uffici Pubblici ed ai richiedenti autorizzati;
2. Il Segretario, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale dipendente dell'Ordine assegnato al servizio di Segreteria e, previa autorizzazione del Consiglio, può avvalersi anche di personale non dipendente.

### **Articolo 7**

*(Compiti e funzioni del Tesoriere)*

1. Spetta al Tesoriere, oltre quanto previsto dall'articolo 7 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine":
  - a) sovrintendere alla gestione amministrativa, assumendo la specifica responsabilità della cassa e della regolare riscossione delle entrate;
  - b) segnalare con tempestività l'eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni del bilancio;
  - c) esaminare e liquidare i rimborsi spese ai componenti dell'Ordine e agli altri soggetti che ne hanno titolo ai sensi del presente regolamento nonché provvedere a liquidare le eventuali missioni spettanti;
2. Il Tesoriere, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale dipendente dell'Ordine e previa autorizzazione del Consiglio può avvalersi anche di consulenti esterni.

### **Articolo 8**

*(Relazioni di bilancio)*

1. Spetta al Presidente, unitamente al Segretario e al Tesoriere, oltre quanto previsto dall'articolo 7 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine":
  - a) preparare le relazioni illustrative del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

### **Articolo 9**

*(Servizio di Amministrazione e Contabilità)*

1. Il Servizio di Amministrazione e Contabilità può essere costituito nell'ambito della Segreteria dell'Ordine, eventualmente supportato da consulenti esterni, la cui collaborazione sia stata deliberata dal Consiglio, ha il compito di:
  - a) provvedere, salvo diversa deliberazione del Consiglio, alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione, alla consistenza patrimoniale, ai rilevamenti statistico-contabili;
  - b) fornire gli elementi occorrenti per la compilazione del bilancio consuntivo e predisporre quelli occorrenti per la formazione del bilancio di previsione;
  - c) vigilare sul servizio di cassa e gestire il fondo per le piccole spese;
  - d) predisporre i documenti per il prelevamento di somme dal conto corrente dell'Ordine;
  - e) provvedere alla manutenzione dei beni, arredi e materiali in dotazione all'Ordine e vigilare sulla regolare esecuzione dei lavori affidati a personale o ditte esterne;
  - f) tenere il registro d'inventario dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione all'Ordine,
  - e) custodire e gestire il fondo per le piccole spese di cui all'articolo 26.
2. In caso di non costituzione del Servizio, le funzioni vengono svolte dalla Segreteria dell'Ordine.

### **Articolo 10**

*(Conti correnti)*

1. L'Ordine, per le finalità di gestione contabile utilizza uno o più conti correnti, presso Istituti di credito di riconosciuta rilevanza, e, ove necessario, anche presso sportelli dell'Ente Poste Italiane.
2. Le operazioni sui depositi sono effettuate disgiuntamente dal Presidente o dal Tesoriere ovvero da altro consigliere individuato dal Consiglio.
3. Al Presidente ed al Tesoriere possono essere affidate, su deliberazione del Consiglio, carte di credito "aziendali", a firma disgiunta, a valere sui conti correnti bancari dell'Ordine
4. Il Consiglio può conferire delega al responsabile del Servizio di Amministrazione e Contabilità per lo svolgimento delle ordinarie operazioni di sportello Bancario.

### **Articolo 11**

*(Assicurazioni)*

1. L'Ordine può assumere a carico del bilancio gli oneri relativi all'assicurazione dei beni immobili o mobili contro i rischi da sinistro.
2. Possono essere posti a carico del bilancio gli oneri relativi all'assicurazione dell'Ordine per la responsabilità civile nei confronti dei Consiglieri o altri soggetti che compiano viaggi e missioni su fondi dell'Ordine, è ammesso il rimborso della spesa sostenuta da ciascun Consigliere per stipulare un'assicurazione contro i rischi derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni in seno al Consiglio.

### **Articolo 12**

*(Attività editoriali)*

1. Le attività editoriali, quando presenti, inclusi periodici o bollettini dell'Ordine, le modalità relative ai contratti per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni di argomento professionale, tecnico, giuridico, ordinistico e la relativa vendita e diffusione, sono disciplinate dall'Ordine con apposite deliberazioni.



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche a pubblicazioni realizzate con tecniche multimediali.

### **Articolo 13**

*(Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo)*

1. L'Ordine può avvalersi dell'opera di Consulenti esterni, anche con carattere di continuità, mediante l'assegnazione di incarichi professionali ed intellettuali, regolati dal libro quinto, titolo terzo, del codice civile, ovvero di contratti di collaborazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, finalizzati a:
  - a) studio, consulenza tecnica, scientifica, legale e professionale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili organicamente o non disponibili all'interno del Consiglio stesso;
  - b) supporto strumentale alle attività amministrativa, contabile, informativa e formativa, editoriale, informatica o altro, quando tali compiti non rientrino in quelli istituzionali del personale dipendente dal Consiglio.
2. Le caratteristiche del contratto e la durata dell'affidamento non devono essere tali da prefigurare in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente e di ciò rispondono i firmatari del contratto.

### **TITOLO II**

#### ***(PATRIMONIO)***

### **Articolo 14**

*(Patrimonio)*

1. Il Patrimonio dell'Ordine è costituito:
  - a) dai beni mobili e immobili che per disposizioni legislative, per acquisti o per qualsiasi altro titolo siano in proprietà dell'Ordine.
  - b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
  - c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ordine

### **TITOLO III**

#### ***(BILANCIO DI PREVISIONE)***

### **Articolo 15**

*(Esercizio finanziario e bilancio di previsione)*

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio di norma all'inizio dell'anno cui si riferisce e comunque entro il primo trimestre.
3. Fino all'approvazione del bilancio di previsione vale a titolo di esercizio provvisorio, il bilancio approvato per l'anno anteriore.
4. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

### **Articolo 16**

*(Integrità ed universalità del bilancio)*

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto delle correlative spese o entrate, e delle compensazioni.
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.



**TITOLO IV**  
**(GESTIONE FINANZIARIA)**

**Articolo 17**  
*(Entrate)*

1. Le entrate dell'Ordine sono costituite:
  - a) dai contributi corrisposti annualmente dagli iscritti all'Albo dei Chimici ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'Ordine con propria deliberazione.
  - b) da eventuali contributi straordinari posti a carico degli stessi iscritti.
  - c) dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare.
  - d) diritti di segreteria e altre entrate diverse.
  - e) corsi di formazione, sponsorizzazioni e patrocini.

**Articolo 18**

*(Contributi degli iscritti)*

1. Le quote annuali di iscrizione possono essere variate previa deliberazione del Consiglio.
2. Il Consiglio può stabilire una quota ridotta proporzionalmente per le nuove iscrizioni che si attivano nel corso dell'anno e per particolari categorie d'iscritti.

**Articolo 19**

*(Riscossione contributi degli iscritti)*

1. La riscossione viene attivata in modo che si completi non oltre il mese di settembre successivo e può essere affidata ad agente di riscossione.
2. Gli iscritti che intendono cancellarsi al termine dell'anno devono fare domanda preventiva entro e non oltre il trentuno dicembre. Le cancellazioni vengono accettate dopo verifica della regolarità dei pagamenti e riconsegna del sigillo professionale.

**Articolo 20**

*(Diritti di segreteria)*

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio delibera eventuali variazioni della tassa di iscrizione ed i diritti di segreteria per il rilascio di certificati o dei pareri per la liquidazione degli onorari previsti dall'articolo 5 del D Lgs Lgt 23.11.1943 n 382, nonché le modalità di corresponsione.

**Articolo 21**

*(Spese)*

1. Le spese sono assunte con deliberazione del tranne nei casi in cui possono agire il Tesoriere ed il Presidente.
2. Le deliberazioni di spesa devono riferirsi all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelle relative a:
  - a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;
  - b) spese per l'estinzione di mutui;
  - c) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
  - d) spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando l'Ordine ne riconosca la necessità o la convenienza;
  - e) spese per le quali sono stati costituiti appositi fondi;
  - f) corsi di formazione e pubblicazioni.



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

3. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuna spesa può essere assunta a carico dell'esercizio scaduto.

### **Articolo 22**

*(Limiti degli impegni di spesa)*

1. In deroga alle previsioni dell'art. 22 il Consiglio, con propria deliberazione, può fissare i limiti di spesa entro i quali il Presidente, il Tesoriere o il Segretario possono disporre la spesa.
2. Degli impegni di spesa disposti ai sensi del presente articolo, viene data comunicazione al Consiglio.
3. Nei casi di necessità e urgenza e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il Presidente può assumere impegni di spesa oltre i limiti del presente articolo, salvo ratifica del provvedimento da parte del Consiglio.

### **Articolo 23**

*(Liquidazione della spesa)*

1. Alla liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, si provvede previo accertamento e della regolare esecuzione della prestazione, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. Il pagamento della spesa costituisce a tutti gli effetti liquidazione della stessa da parte di chi effettua il pagamento.

### **Articolo 24**

*(Pagamento delle spese)*

1. Il pagamento delle spese è ordinato, di norma, mediante bonifici bancari o emissione di assegni a carico di conto corrente dell'Ordine.
2. Le spese di piccolo importo possono essere pagate facendo ricorso al fondo per le piccole spese di cui al successivo art. 26.

### **Articolo 25**

*(Fondo per piccole spese)*

1. Il responsabile del Servizio di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine, può essere dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo per piccole spese, reintegrabile durante l'esercizio.

## **TITOLO V**

### **(RILEVAZIONI CONTABILI)**

#### **Articolo 26**

*(Scritture contabili)*

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare la situazione delle somme riscosse e pagate.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
3. L'Ordine avvalendosi, ove ritenuto opportuno dal Consiglio, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, tiene le scritture contabili previste dalla legge e quelle ritenute utili per il raggiungimento dei risultati e per la valutazione dell'efficienza della gestione.

## **TITOLO VI**

### **(BILANCIO CONSUNTIVO)**

#### **Articolo 27**

*(Deliberazione del conto consuntivo)*



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

1. Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario, e di una relazione sulla gestione amministrativa.
2. La relazione illustrativa riassume l'andamento della gestione finanziaria dell'Ordine ed i fatti economicamente rilevanti.
3. Il conto consuntivo è deliberato entro il primo trimestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

### **TITOLO VII** **(ATTIVITA' NEGOZIALE)**

#### **Articolo 28**

*(Norme generali)*

1. L'Ordine ha piena autonomia negoziale per il conseguimento dei propri fini istituzionali e con il solo limite delle eventuali disposizioni legislative specifiche.
2. Per i contratti attivi la forma ordinaria di scelta del contraente è la trattativa privata, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi, dai regolamenti o da specifiche deliberazioni del Consiglio.

### **TITOLO VIII** **(REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE)**

#### **Articolo 29**

*(Revisione del bilancio)*

1. La revisione del bilancio viene effettuata dall'Assemblea degli iscritti convocata entro il 30 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio.

### **TITOLO IX** **(SPESE PER IL FUNZIONAMENTO)**

#### **Articolo 30**

*(Indennità)*

1. L'assunzione del "*munus publicum*" di Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere dell'Ordine non deve costituire, per chi lo ricopre, una perdita o un danno. Pertanto il Consiglio nella prima seduta di ciascun anno può deliberare sulla corresponsione o meno di indennità ai consiglieri.
2. In nessun caso le eventuali indennità potranno assumere le caratteristiche di retribuzioni.

#### **Articolo 31**

*(Beneficiari dei rimborsi delle spese)*

1. L'Ordine rimborsa le spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 41:
  - a) ai membri dell'Ordine, in occasione delle riunioni di Consiglio, di Conferenze o Assemblee dei Presidenti degli Ordini, dei Congressi degli Ordini e di ogni attività svolta in seguito ad incarico formale del Consiglio o del Presidente a norma dell'articolo 5;
  - b) ai membri delle Commissioni, ancorché non appartenenti all'Ordine qualora preventivamente deliberate dal Consiglio;
  - c) ai membri, ai delegati e rappresentanti dell'Ordine, ancorché non membri del Consiglio, ove a questi siano stati demandati specifici incarichi a seguito di regolare delibera;
  - d) a personalità invitate a partecipare, anche quali relatori, a manifestazioni promosse dall'Ordine se nella delibera è previsto espressamente il rimborso delle spese;



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

2. L'Ordine può deliberare di costituire "borse di partecipazione" per importi non superiori al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, per favorire la partecipazione degli iscritti all'Albo alle riunioni periodiche indette dal Consiglio o dall'Ordine.
3. Per delega del Consiglio compete al Tesoriere l'esame e la liquidazione di tutti i rimborsi spese.

### **Articolo 32**

*(Rimborsi delle spese)*

1. I rimborsi delle spese avvengono secondo i seguenti criteri:
  - a) sono ammesse al rimborso tutte le spese di viaggio, anche con mezzo aereo o automobilistico, compresi i pedaggi autostradali per raggiungere la destinazione a partire dalla località di residenza. Limitatamente al territorio nazionale, a coloro che si trovano in località diversa da quella di residenza abituale compete il rimborso delle spese di viaggio dalla località di provenienza;
  - b) è ammesso a rimborso l'importo del parcheggio, anche mediante l'utilizzo di tessere a scalare;
  - c) l'uso del mezzo automobilistico è sempre autorizzato per raggiungere il luogo di partenza del mezzo pubblico utilizzato per il viaggio. Inoltre può essere autorizzato dal Presidente, previa dichiarazione scritta di chi ne usufruisce di lasciare indenne da responsabilità il Consiglio dell'Ordine per compiere l'intero percorso. Il relativo rimborso viene effettuato mediante la corresponsione dell'indennità automobilistica prevista dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni;
  - d) è ammesso l'uso del taxi o di auto prese a noleggio per i percorsi interni alle città o aventi come partenza o destinazione le stazioni, i porti o gli aeroporti. I limiti per ciascuna giornata sono fissati annualmente dal Consiglio nella prima seduta;
  - e) sono altresì ammesse al rimborso tutte le spese di vitto, piccole consumazioni e soggiorno in albergo,;
  - f) è ammesso il rimborso della spesa sostenuta da ciascun Consigliere per stipulare un'assicurazione contro i rischi derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni in seno al Consiglio.
2. Di norma le spese sono rimborsate secondo il sistema a "pie' di lista", previa presentazione della tabella di liquidazione della missione, corredata dei documenti giustificativi in originale.
3. Nel caso in cui siano stati smarriti i documenti giustificativi delle spese, il Consiglio potrà deliberare, di volta in volta, l'ammissibilità al rimborso sulla base dei precedenti specifici e di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato.
4. Il Consiglio dell'Ordine delibera se affidare o meno a ciascun Consigliere per le spese telefoniche secondo le modalità previste dalla specifica delibera del Consiglio, una carta di credito telefonica intestata all'Ordine, che consenta di effettuare comunicazioni a carico del Consiglio a partire da qualsiasi telefono fisso della rete nazionale ed internazionale.

### **Articolo 33**

*(Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni)*

1. In occasione di scambi culturali, congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, riferibili ai fini istituzionali dell'Ordine, l'Ordine può assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a rinfreschi o colazioni, nonché le spese di



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

ospitalità, comprese quelle di viaggio, per le personalità o autorità provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale.

### **TITOLO X** **(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)**

#### **Articolo 34**

*(Provvedimenti di urgenza)*

1. Nel caso in cui vi sia necessità o ritenga opportuno procedere d'urgenza, salvo espressa disposizione contraria, nelle materie devolute alla competenza del Consiglio, il Presidente adotta motivato provvedimento da sottoporre a ratifica dei predetti organi nella prima successiva adunanza.

#### **Articolo 35**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esercizio successivo all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.